

*VI*

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n° *633* II Legislatura

" ANTICIPAZIONI DI FONDI ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIE PER I COLTIVATORI DIRETTI DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA E PER L'ASSISTENZA MEDICO-GENERICA AI COLTIVATORI DIRETTI PENSIONATI".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/1/1978.

# REGIONE PUGLIA

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

ANTICIPAZIONI DI FONDI ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI  
MALATTIE PER I COLTIVATORI DIRETTI DELLA REGIONE PUGLIA  
PER L'ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA E PER L'ASSISTEN-  
ZA MEDICO-GENERICA AI COLTIVATORI DIRETTI PENSIONATI.

# R E G I O N E P U G L I A

- 2 -

- 3) esiguità della partecipazione dello Stato al finanziamento delle Casse Mutue dei CC.DD., che dal 1968 non ha subito alcun adeguamento ai reali costi dell'assistenza, rimanendo fissa alla misura di L. 3.000 per assicurato;
- 4) modifiche alle leggi tributarie che abilitano i Medici convenzionati ad esercitare la rivalsa dell'IVA, pari al 14%, sui compensi percepiti, nei confronti delle Casse Mutue;
- 5) onere posto a carico delle Casse Mutue di erogare l'assistenza sanitaria generica ai coltivatori pensionati.

In tale contesto riesce impossibile in particolare, garantire l'erogazione delle prestazioni specialistiche agli assicurati delle Mutue dei Coltivatori Diretti sia attivi che pensionati: sinora si è provveduto mediante il ricorso ad un massiccio indebitamento verso il sistema bancario che non può non determinare la paralisi dell'attività assistenziale, poichè alla lunga cristallizza la destinazione dei contributi ordinari al pagamento degli interessi e delle quote di rimborso delle anticipazioni ricevute.

E' nota la situazione del settore specialistico dell'assistenza ai CC.DD.: le perduranti inadempienze contrattuali hanno indotto le categorie dei sanitari a sospendere o definitivamente interrompere

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

i rapporti convenzionali e l'assistenza viene erogata in regime indiretto, con grave danno degli assistiti che ricevono un rimborso inferiore al costo sopportato per la prestazione e compatibilmente, nel tempo, con la disponibilità di cassa della Mutua.

La precarietà e l'incertezza di tale settore dell'assistenza condiziona negativamente il funzionamento delle altre istituzioni e settori sanitari: la mancanza di tale filtro aumenta la pressione dei ricoveri poichè gli assistiti, pur di sottrarsi al pagamento della prestazione specialistica di cui necessitano, sono spesso indotti a chiedere il ricovero ospedaliero; inoltre, stante la sospensione dei rapporti convenzionali, le Casse Mutue indirizzano le impegnative per prestazioni specialistiche verso gli Ospedali convenzionati, determinando lunghe liste di attesa presso il servizio ambulatoriale dei presidi ospedalieri, e di conseguenza ritardi all'espletamento dell'esame agli interni, con l'ulteriore effetto di allungare la degenza media negli ospedali.

In tal senso, peraltro l'Assessorato alla Sanità è più volte intervenuto con direttive agli Enti ospedalieri, invitandoli a perseguire il compito non agevole di garantire le prestazioni ambu

# REGIONE PUGLIA

- 4 -

latoriali richieste e contrarre, contemporaneamente, i tempi medi di permanenza dei ricoverati in Ospedale.

Il discorso sin qui fatto può essere ripetuto per l'assistenza generica ai pensionati, che a domicilio potrebbero ricevere quella assistenza sanitaria che spesso si riversa sul settore ospedaliero, se fossero eliminate le carenze che hanno subito le prestazioni medico-generiche, e di recente anche quelle farmaceutiche previste dalla legge regionale n.19 del 4.8.1973, tuttora erogata in forma indiretta nella gran parte dei Comuni della Regione.

Appare opportuno rilevare infine come allo stato attuale sussistano le garanzie per un intervento diretto della Regione a favore delle mutue coltivatori, e, quindi, per ogni rivalsa verso lo Stato degli oneri che la stessa Regione sopporterà ai fini del ripiano delle passività della mutualità dei coltivatori diretti con l'accollamento di ogni altro onere fino alla data del 30 giugno 1977. L'art. 65 del disegno di legge n.1252 di riforma sanitaria, approvata in commissione sanità e presentata alla Camera dei Deputati prescrive infatti che alla liquidazione degli enti pubblici soppressi a norma della presente legge, dopo che sia avvenuto il trasferimento dei beni e del per

# REGIONE PUGLIA

- 6 -

la cui spesa inevitabilmente è stata posta a carico della gestione degli attivi, il che ha comportato l'esaurimento anche di questa fonte di finanziamento. Presso il Parlamento della Repubblica esistono in materia i sotto elencati Disegni di legge che attendono l'approvazione:

- Camera dei Deputati, proposta di legge n. 2790 presentata dall'On. le Lobianco.
- Senato della Repubblica, disegno di legge n. 1536 presentato dall'On. Zugno ed altri.

In sede di conversione del D.L. 8/7/1974, n. 264 nella legge 17/8/1974, n. 386, nella seduta della Camera dei Deputati del 10/8/1974, tale problema formò oggetto di apposito emendamento presentato da diversi Deputati della Confederazione Coltivatori Diretti. L'emendamento fu tramutato in Ordine del Giorno che fu accolto dal Governo nel seguente testo: "la Camera, considerato che fino all'entrata in vigore della Riforma Sanitaria occorre garantire che gli Organi mutualistici dei Coltivatori Diretti possano erogare regolarmente le residue prestazioni previste dalla legge in vigore ed in particolare l'assistenza ad oltre un milione e centomila pensionati, impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative per assicurare tali pre

# REGIONE 7 - PUGLIA

stazioni, tenuto conto del mancato finanziamento verificatosi dal 1° aprile 1973 previsto dalla legge n. 369 del 29/5/1967 per l'as sistenza ai pensionati!

Poichè per il momento non è dato prevedere intervento finanziario del Governo o del Parlamento in materia, sembra necessario un transitorio intervento della Regione nella forma di anticipazione di fondi, così come risulta essere stato già fatto in altre Regioni d'Italia (Sicilia, Sardegna, Provincia di Trento, ecc.).

L'adozione del provvedimento di legge cui la presente relazione si riferisce, è in concreto garantito dagli impegni governativi assunti in Parlamento nonchè dalla vigente legislazione, seppure quest'ultima temporaneamente inoperante, che prevede l'intervento dello Stato per l'assistenza ai coltivatori pensionati.

Esso è un concreto atto di giustizia e di solidarietà nei confronti di questa categoria di lavoratori, alle cui capacità imprenditoriali è affidata la crescita morale, umana e sociale della Regione e lo sviluppo costante delle risorse del territorio regionale.

Bari, 6 settembre 1977

# REGIONE PUGLIA

## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

ANTICIPAZIONI DI FONDI ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI  
MALATTIE PER I COLTIVATORI DIRETTI DELLA REGIONE PUGLIA  
PER L'ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA E PER L'ASSISTENZA  
MEDICO-GENERICA AI COLTIVATORI DIRETTI PENSIONATI.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 1

---

Per consentire alle Casse Mutue Provinciali di Malattia per i Coltivatori Diretti della Regione Puglia il pagamento delle spese maturate al 30 giugno 1977 per l'erogazione dell'assistenza medico-specialistica ai coltivatori diretti sia in attività che pensionati nonché dell'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati, La Giunta Regionale è autorizzata a concedere con propria deliberazione anticipazioni a favore delle predette Casse Mutue entro il limite di lire 5 miliardi.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 2

Le domande per ottenere l'anticipazione prevista dall'articolo precedente dovranno essere presentate all'Assessorato Regionale alla Sanità corredate da apposita documentazione dalla quale risulti l'entità degli impegni finanziari assunti e non soddisfatti relativi all'erogazione dell'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti a tutto il 30 giugno 1977.

# REGIONE PUGLIA

ART. 3

La Giunta Regionale concederà le anticipazioni previste dalla presente legge nel ricorso delle seguenti condizioni:

- 1) che esse siano destinate dalle Casse Mutue beneficiarie alla copertura delle spese connesse all'erogazione dell'assistenza sanitaria specialistica ai coltivatori diretti sia in attività che pensionati nonché dell'assistenza sanitaria generica ai coltivatori diretti pensionati;
- 2) che le Casse Mutue beneficiarie si impegnino, mediante atto di liberativo dei rispettivi Commissari liquidatori, alla restituzione delle anticipazioni ricevute con il versamento alla Tesoreria Regionale delle disponibilità rivenienti da:
  - a) rifinanziamento della legge 29/5/1967, n.369, Art.2-lett.B punto 1 e successive modificazioni;
  - b) eventuale contributo straordinario dello Stato;
  - c) ripianamento dei deficit delle gestioni mutualistiche eventualmente disposto con legge dello Stato e con legge di riforma sanitaria.

# REGIONE PUGLIA

ART. 4

---

Entro i limiti dell'importo fissato dall'articolo 1, la Giunta Regionale provvederà alla ripartizione fra le Casse Mutue Provinciali eventualmente anche in proporzione ai debiti documentati di ciascuna di esse.

# REGIONE PUGLIA

ART. 5

---

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 del capitolo "Anticipazioni alle Casse Mutue Provinciali di Malattia per i Coltivatori Diretti della Regione Puglia" con dotazione di L. 5 miliardi e conseguente riduzione di pari importo del cap. 349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" dello stesso bilancio regionale.

# REGIONE PUGLIA

ART. 6

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

## Stato di previsione della spesa

### a) Variazione in aumento:

c.n.i. Anticipazioni alle Casse Mutue Provinciali di Malattie per i Coltivatori Diretti della Regione Puglia

L. 5.000.000.000.=

### b) Variazioni in diminuzione:

Cap. 309 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi reg.li in corso di adozione.

(506-508) ~~per~~ Anticipazioni alle Casse Mutue Malattie Coltivatori Diretti ecc.

L. 5.000.000.000.=

# REGIONE PUGLIA

ART. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla VI Commissione Consiliare permanente il \_\_\_\_\_